

ALBO FORNITORI
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO E SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

PREMESSA

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo (di seguito “Enit”), ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento di contratti, di cui agli articoli 31, comma 8, 35, 36, comma 2, lett. a) e b), 63 e 157, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito, così come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017, solo “**Codice dei Contratti Pubblici o Codice**”), nonché secondo le modalità previste dalla Delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016, c.d. Linee Guida n. 4, relative a “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di fornitori economici*”, e relativo aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 57/2017, nonché della Delibera ANAC n. 973 del 14.09.2016, c.d. Linea Guida n. 1, relativa a “*Indirizzi generali sull’ affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, istituisce con il presente **Regolamento, l’“Albo degli operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”**.

L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano documentati:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

nonché i requisiti di carattere morale di cui al **Codice dei Contratti Pubblici** e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nell’ambito dell’Albo, ENIT può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il **Regolamento** per la formazione e la gestione dell’elenco.

Le disposizioni del **Regolamento** devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'Albo ha durata indeterminata.

Articolo 1

ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ.

1. Presso ENIT è istituito l'"*albo fornitori per l'affidamento di contratti di lavoro e servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria*".
2. L'**Albo** degli operatori è l'archivio, informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.
3. Nell'**Albo** degli operatori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e relativi allegati - e che, ad insindacabile giudizio di ENIT ed a seguito della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui al presente **Regolamento**, nonché sulla base delle risultanze della documentazione allegata alla richiesta d'iscrizione, siano idonei ad essere invitati alle procedure per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori.
4. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Elenco; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente **Regolamento** e relativi allegati.
5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento, resta ferma comunque la facoltà di ENIT di interpellare per le procedure di cui al presente **Regolamento**, operatori economici non iscritti all'Elenco degli operatori.
6. Ai sensi dell'art. 59 del Codice, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate e gli affidamenti diretti. Ulteriormente le acquisizioni di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- a. per acquisizioni di beni e servizi di valore netto inferiore a € 40.000 (iva esclusa) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici come da art. 36 comma 2 lett. a) del Codice.
- b. per acquisizioni di beni e servizi di valore netto compreso tra € 40.000 e fino al valore di cui alla soglia comunitaria prevista dal Codice mediante procedura negoziata come da art. 36 comma 2 lett. b) del Codice.
- c. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante la procedura negoziata come da art. 36 comma 2 lett. c) del Codice.

Articolo 2

DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente **Regolamento** si applicano le definizioni che seguono:

- gli «*appalti pubblici*» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra ENIT e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «*appalti pubblici di lavori*» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate da ENIT. I «*lavori*» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «*opera*» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- gli «*appalti pubblici di forniture*» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- gli «*appalti pubblici di servizi*» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;
- i termini «*imprenditore*», «*fornitore*», «*prestatore di servizi*» e «*appaltatore*» designano una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il termine «*consorzio*» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

- il termine «*operatore economico*» indica la persona fisica o giuridica, l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un consorzio di essi;
- il «*candidato*» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'Elenco degli operatori economici ENIT;
- le «*procedure negoziate*» sono le procedure di affidamento senza previa pubblicazione di bando in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- l'«*istanza*» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente **Regolamento**, che l'operatore economico sottopone ad ENIT ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco;
- l'«*elenco*» è la banca dati centralizzata di ENIT contenente l'insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre «*tipologie merceologiche*»: Lavori, Forniture e Servizi;
- la «*merceologia*»: nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- gli «*Incarichi di progettazione e connessi*»: ai sensi dell'art 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- le «*Linee Guida*»: sono le Linee Guida ANAC, ove già esistenti, attuative del nuovo Codice Appalti sull'affidamento di servizi, beni e lavori;
- il «*responsabile unico del procedimento*»: è il soggetto che ex art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 3

Principi comuni.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore cui è assegnato il servizio della Centrale Unica di Committenza, laddove non espressamente nominato tra gli altri dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è individuato per singole procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione con atto formale, ivi comprese le procedure sul Mercato Elettronico mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma, messa a disposizione delle stazioni appaltanti;

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. Per le procedure disciplinate dal presente **Regolamento** il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4. il Responsabile Unico del Procedimento prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse ex art. 42;

5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento si applica la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. che garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari per la quale il RUP cura anche tutte le attività di registrazione ai sistemi ANAC anche ai fini del rilascio del Codice Identificativo del procedimento di Gara (CIG).

I pagamenti emessi da ENIT saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario dietro presentazione della fattura elettronica ex DM n.55 del 03/04/2013 in regime di scissione dei pagamenti ex Decreto Legge n. 50 del 24/4/2017, convertito con Legge del 15/6/2017.

6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;

7. Le soglie di spesa di cui al presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 4

STRUTTURA.

1. L'**Albo** degli operatori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni;

Sezione II: Prestatori di servizi;

Sezione III: Esecutori di lavori.

2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'**Albo** è articolato in categorie.

3. ENIT si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'**Albo** degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Di tali variazioni sarà fornita adeguata informazione sul sito internet di ENIT.

Articolo 5
RESPONSABILITÀ.

Responsabile della gestione dell'Albo è il Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza.

Articolo 6
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO E INFERIORE A €40.000,00 IVA ESCLUSA

1. ENIT seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre e/o nel Regolamento sulle procedure per gli affidamenti sotto-soglia di ENIT.
2. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.
3. L'affidamento di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000 IVA esclusa può avvenire tramite Affidamento Diretto adeguatamente motivato. La procedura di affidamento prende avvio con determina a contrarre
4. Gli operatori sono selezionati, di regola, tra quelli iscritti alla specifica categoria merceologica
5. In tutti i casi l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, nonché dei requisiti minimi richiesti tra quelli previsti dall'art. 83 del Codice

Articolo 7
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A €40.000,00 IVA ESCLUSA

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante l'espletamento di procedure negoziate, avviene in conformità a quanto previsto all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice.
2. La consultazione di un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avvenire nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal Responsabile del Procedimento, all'esito del procedimento di individuazione prescelto, le cui risultanze sono indicate in apposito verbale.

Articolo 7

GESTIONE ELENCO.

1. La gestione dell'**Albo** degli operatori avverrà secondo le modalità previste nel presente Regolamento e con le modalità indicate nell'allegato A1.
2. La procedura prevede responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall' **Albo**.

Articolo 8

FORMAZIONE DELL' ALBO.

1. ENIT riceverà le domande e predisporrà l'**Albo** secondo l'ordine alfabetico dei candidati, in base alle categorie merceologiche per le quali sarà richiesta l'iscrizione. L'operatore riceverà una comunicazione di avvenuta ricezione della domanda, riservandosi ENIT, nelle more, di procedere alla verifica dei requisiti degli iscritti.
2. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ed al mantenimento della loro presenza nell'**Albo**, i quali al momento della presentazione della domanda hanno attestato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria, regolamentare e dal presente Regolamento, accettano espressamente di farsi carico di provvedere a mantenere costantemente aggiornato il proprio profilo nell'**Albo** comunicando sempre tempestivamente tutte le modifiche societarie, statutarie, nonché l'acquisizione o la perdita di determinati requisiti, caratteristiche e certificazioni che risultano indispensabili ai fini di qualificazione per l'eventuale affidamento da parte di ENIT

3. ENIT si riserva il diritto di poter escludere in qualsiasi momento, gli operatori economici che risultino aver dichiarato il possesso di caratteristiche e requisiti effettivamente non posseduti, ovvero che risulteranno non in regola con l'obbligo di aggiornamento del proprio profilo. ENIT tuttavia prima di provvedere all'esclusione dall'Albo assegnerà di un termine non inferiore a 15 giorni per l'eventuale integrazione della documentazione. In caso di omessa o insufficiente integrazione, dovrà intendersi respinta la domanda di iscrizione dell'operatore che abbia fatto dichiarato false o inesatte ovvero decaduto l'operatore che non avrà adempiuto all'obbligo di aggiornamento del proprio profilo.

4. Parimenti ENIT si riserva il diritto di esercitare ogni più ampio potere, nei limiti consentiti dal Codice, di verifica dei requisiti e delle informazioni fornite dalle imprese. Qualora accada che ENIT verifichi la sussistenza di circostanze tali per cui ritenga di non poter consentire la permanenza dell'operatore nell'Albo, concede un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali chiarimenti, e questi ultimi non fossero considerati validi e sufficienti, ENIT comunicherà l'intervenuta decadenza dall'Albo.

5. L'elenco degli iscritti sarà validato da apposita Determina Dirigenziale.

Articolo 9

ESCLUSIONE DALL'ALBO E TERMINE PER POTER RIPRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN SEGUITO A DINIEGO DI ISCRIZIONE O DECADENZA

1. Salve le ipotesi di cui all'articolo precedente ed ogni eventuale altra ipotesi, con provvedimento succintamente motivato ENIT provvederà alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici che:

- Abbiamo presentato dichiarazioni false;
- Si siano resi responsabili di inadempimenti o abbiano commesso negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ad essi affidate (reiterati ritardi non giustificati nella consegna, contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, etc.);
- Abbiamo commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
- Decadano dal possesso di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;
- Non abbiano confermato l'offerta proposta da ENIT ai fini della stipulazione del contratto senza giustificato motivo;
- Non presentino offerta in seguito all'invito rivolto da ENIT per tre volte consecutive;

2. Le imprese le cui domande siano state definitivamente respinte ovvero quelle la cui iscrizione sarà stata dichiarata decaduta per omesso aggiornamento, o quelle la cui cancellazione sia stata deliberata da ENIT per uno dei motivi di cui al comma precedente, potranno ripresentare domanda di iscrizione all'Albo non prima di un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di mancata iscrizione o di decadenza o di cancellazione.

Articolo 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali ENIT verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'**Albo** degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 11

RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12

FORME DI PUBBLICITÀ.

1. L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

Articolo 13

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Allegati:

A1- Procedura per la gestione Elenco degli operatori.

A2- Tabella categorie per sezioni.